

di apertura del procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti; ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI).

Documentazione che è stata offerta dai ricorrenti con il ricorso;

rilevato che il gestore della crisi dott. Roberto Franzon, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento;

considerato che, dato il tenore del ricorso e le deduzioni in ordine alle voci attive e passive ivi indicate, si rende necessario effettuare talune precisazioni, di cui il liquidatore dovrà tenere conto una volta aperta la liquidazione;

ricordato che ai sensi dell'art. 66 CCI i membri di una stessa famiglia (quali sono i ricorrenti) possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha



un'origine comune (comma 1). Precisa la norma che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 3); ritenuto pertanto che appare corretta la consistenza delle masse passive indicate dai ricorrenti in ricorso (che ha distinto la massa attiva e la massa passiva per ciascun debitore), sicché risulta altresì corretta la prospettazione contenuta nella relazione particolareggiata, con la quale l'OCC ha correttamente formato tre masse passive, formate sia dai debiti comuni che da quelli personali; ritenuto per analoghi motivi che anche con riferimento alle masse attive dovranno dal liquidatore essere formate tre masse, indicando per ciascun debitore la quota di attivo che verrà ricavata dai beni immobili e mobili in proprietà, dall'apprensione delle somme presenti nel conto corrente, oltre alle quote di attivo che verranno ricavate dalle vendite dei beni indicati in ricorso;

Quanto ai futuri redditi di lavoro e di pensione che i ricorrenti andranno a percepire, si deve rilevare che, per determinare la quota di reddito necessaria al mantenimento del nucleo familiare bisogna tener conto dei redditi complessivamente percepiti dal nucleo familiare: a tale riguardo è stato indicato che la sig.ra Silvia Duranti ha percepito un reddito netto annuo da lavoro nel 2022 pari ad euro 15.950,00; il sig. Gianfranco Duranti, sempre per lo stesso anno, ha percepito per un reddito netto di 6.830,00 euro, e quelli percepiti da dalla sig.ra Franca Bottin risultano pari ad € 8.396,00.

Alla luce di quanto sopra indicato, al fine di stabilire il fabbisogno mensile del nucleo familiare (quantificato in ricorso in € 30.000), e quindi di determinare la quota di stipendio dei ricorrenti non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento, si rende necessario rimettere la determinazione al Giudice delegato, una volta acquisito il parere del Liquidatore nominato.

ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da lavoro alla procedura, considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite; considerato, al riguardo, che così come non è



pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione *"decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente"*, così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione *"a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura"*, così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa; ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo *"tornato in bonis"* si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale; ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata *"minima"* della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni; considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio dei debitori che debbano eventualmente venire a percepire possa essere incamerata al liquidatore per anni tre; ritenuto, tuttavia, di



dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio; ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione; ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI; considerato che il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal CCI; visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Bottin Franca, nata il 18.10.1952 a Maserà di Padova (PD) c.f. BTTFNC52R58F011K, residente in Padova, via San Giovanni di Verdara n. 15;

Duranti Gianfranco, nato a Padova il 11.07.1974 c.f. DRNGFR74L11G224Y, residente in Padova, via San Giovanni di Verdara n. 15;

Duranti Silvia, nata a Padova il 21.09.1978 c.f. DRNSLV78P61G224N, residente in Padova, via San Giovanni di Verdara n. 15;

e nomina Giudice Delegato il dott. Giovanni Giuseppe Amenduni;

2) nomina liquidatore il dott. Roberto Franzon, C.F. FRNRRT79R25A001O, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova al n. 1636/A, con studio in Padova, Galleria Berchet n. 4;

3) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;

4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza



per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) rimette al Giudice delegato la determinazione della quota di stipendio dei ricorrenti non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento dei famigliari, nei limiti di durata indicati in parte motiva;

6) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva nei registri immobiliari ove si trovano i beni immobili dei ricorrenti;
- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico); - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato; - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;



- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi ai ricorrenti, all'OCC e al Liquidatore.

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 26.9.2024.

Il Presidente

Giovanni Giuseppe Amenduni

